



---

**CITTÀ DI FOLIGNO**

**Regolamento comunale  
per la tutela della pubblica incolumità  
competenze rimborso spese e sanzioni**

---

Approvato con D.C.C. n. 28 del 19/03/2019



## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni demandate al Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), inerenti i provvedimenti di competenza dell'Ente in materia di pubblica incolumità con la precisazione che per "*pubblica incolumità*" si intende "*l'integrità fisica della popolazione*" come sancito dall'art. 1, del D.M. 05/08/2008.
2. Il presente Regolamento, valido per il solo territorio comunale di Foligno, è applicato sugli immobili di proprietà privati o di altri enti pubblici, per strutture di qualsiasi natura e destinazione, compreso manufatti in vario genere, muri, pali, invasi, pozzi, oltre che alberi ed altri elementi, confinanti con suolo pubblico o di uso pubblico, che possono rappresentare un potenziale pericolo per i cittadini.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento tutti quegli aspetti legati a situazioni di pericolosità incombenti su aree private o condominiali, per i quali la responsabilità resta in capo al proprietario o all'amministratore del condominio come meglio definito nell'art. 4, nonché di situazioni di pericolosità dovuta a calamità naturali (frane, alluvioni e terremoti). Sono altresì esclusi dal presente Regolamento le situazioni legate alla presenza di aree degradate dal punto di vista del decoro urbano, igienico-sanitario e di salute pubblica.

### Art. 2 – responsabilità

1. Il proprietario è responsabile delle vicende del bene ed è tenuto a rispondere della sua corretta manutenzione ai sensi degli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile.

### Art. 3 – interventi di messa in sicurezza

1. Per interventi di messa in sicurezza s'intendono tutte quelle azioni provvisorie e temporanee (transennamenti, ponteggi, puntellamenti, rimozione di elementi instabili quali cornicioni, laterizi di copertura, intonaci, mostre etc.), finalizzate a circoscrivere l'area pubblica o di uso pubblico interessata dal pericolo e garantire l'immediata incolumità delle persone.
2. Per i soli interventi provvisori di messa in sicurezza non occorre alcun titolo abilitativo fermo restando l'applicazione delle procedure di occupazione di suolo pubblico laddove richiesto e/o ritenuto necessario.
3. Per quanto riguarda l'esecuzione dei successivi lavori finalizzati al rifacimento e ripristino definitivo dello stato di sicurezza compreso il consolidamento e/o risanamento del bene anche mediante interventi strutturali, è necessaria l'acquisizione del preventivo titolo abilitativo secondo quanto disposto dalle norme previste nelle procedure edilizie vigenti compresa l'acquisizione di pareri degli Enti preposti in presenza di vincoli.



#### **Art. 4 - Obblighi per i proprietari o amministratori**

1. Il proprietario di un immobile o l'amministratore sono tenuti a garantire e mantenere i manufatti e/o i fabbricati in buone condizioni di conservazione, prevenendo ed evitando fenomeni di dissesto e/o di rovina delle loro parti (coperture, rivestimenti, intonaci, aggetti ecc.) che possono diventare fonte di pericolo per l'incolumità delle persone. Essi, pertanto, sono obbligati ad avviare ogni attività manutentiva necessaria al fine di prevenire fenomeni di distacco e caduta di materiale sul suolo pubblico o di uso pubblico.
2. Se il proprietario del bene viene a conoscenza di una situazione di pericolo nei confronti del suolo pubblico o di uso pubblico, è tenuto ad avviare senza indugio gli opportuni interventi provvisori di messa in sicurezza (art. 3), anche in mancanza del provvedimento emesso dall'autorità comunale, ma previa tempestiva comunicazione all'Area Lavori Pubblici.
3. Negli edifici condominiali l'amministratore del condominio ha l'obbligo giuridico di rimuovere il pericolo derivante dalla rovina di parti comuni del fabbricato avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 1130 n. 3 e 4 e 1135, comma 2, del Codice Civile e deve attivarsi senza indugio per la eliminazione delle situazioni potenzialmente pericolose.
4. Il proprietario di un immobile o l'amministratore sono tenuti a provvedere a quanto disposto e nei tempi previsti dai provvedimenti sindacali e, qualora ricorresse il caso, ad eseguire la sistemazione definitiva, previa comunicazione all'ufficio tecnico comunale preposto, al fine di raggiungere in tempi brevi la messa in sicurezza del bene.
5. Una volta eseguiti gli interventi di messa in sicurezza o di riparazione, il proprietario o l'amministratore è tenuto a trasmettere una perizia finale, redatta da un tecnico abilitato, dalla quale risulti la raggiunta sicurezza del bene, propedeutica anche alla conclusione e archiviazione del procedimento.

#### **Art. 5 – competenze del Comune**

1. L'ufficio tecnico dell'Area Lavori Pubblici, ovvero le maestranze in reperibilità, a seguito di segnalazione da parte di soggetti preposti al controllo del territorio (V.V.F., Polizia Municipale, USL, uffici tecnici comunali), nonché di liberi cittadini, qualora necessario, procedono con un sopralluogo al fine di verificare lo stato di pericolo segnalato sul suolo pubblico o di uso pubblico.
2. Ai fini della classificazione di pericolo "contingibile e urgente" è necessario che vi sia una verifica rigorosa dei fattori di pericolosità che deve risultare da almeno una delle seguenti fattispecie:
  - apposita relazione sullo stato dei luoghi redatta dai tecnici comunali;
  - relazione di intervento da parte dei V.V.F.;
  - apposita perizia sottoscritta da tecnico professionista abilitato.
3. Ricorrendo la classificazione di pericolo "contingibile e urgente" l'ufficio tecnico preposto, ovvero le maestranze in reperibilità, ovvero su richiesta dei V.V.F., a meno che il proprietario del bene non abbia già provveduto spontaneamente, dispongono immediatamente un transennamento provvisorio da parte delle strutture operative dell'Ente.



## CAPO II – PROVVEDIMENTI SINDACALI

### Art. 6 – Provvedimento Sindacale (ordinanza)

1. Ricorrendo la classificazione di pericolo “contingibile e urgente”, il Sindaco procede attraverso l'istituto *dell'Ordinanza* nei confronti del proprietario o dell'amministratore, mediante l'emissione di un primo provvedimento con il quale viene ordinato di disporre:
  - a) immediatamente e, comunque, non oltre **10** (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento, la posa in opera di una idonea e consistente transennatura o, ricorrendo il caso, la sostituzione di quella installata provvisoriamente dal Comune;
  - b) l'immediata rimozione delle parti pericolanti o in procinto di cadere sul suolo pubblico o di uso pubblico;
  - c) la trasmissione entro e non oltre **30** (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento, di una perizia redatta ed asseverata da tecnico professionista abilitato;
2. Acquisita la perizia di cui al precedente punto 1.c), il Sindaco emette il provvedimento finale tenendo conto delle previsioni della stessa.
3. Nel caso in cui la situazione di pericolo compromette il requisito dell'agibilità dell'immobile, l'ordinanza dovrà prevedere anche lo sgombero dello stesso;
4. l'ordinanza sindacale costituisce, essa stessa, titolo ad eseguire gli interventi indicati nel provvedimento medesimo salvo il caso in cui gli interventi ordinati rientrino nella fattispecie di categorie edilizie per le quali è prevista l'acquisizione di preventivo titolo abilitativo;
5. In presenza di edifici o manufatti sottoposti a vincoli di tutela del patrimonio culturale, ambientale, territoriale o altro, l'ordinanza del Sindaco può riguardare solo interventi di messa in sicurezza finalizzati alla conservazione del bene.

### Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione d'urgenza del suolo pubblico che si rende necessaria al fine di mettere in sicurezza la sottostante area pubblica (strada pubblica, marciapiedi, giardini pubblici) con transenne, mantovane, ponteggi ecc., può essere immediatamente realizzata da parte del proprietario o dall'amministratore dell'edificio, anche se non si è in possesso del relativo provvedimento sindacale, purché ne sia stata data formale comunicazione all'Area Lavori Pubblici.
2. L'occupazione d'urgenza soggiace alla procedura di cui al “*regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*”.

### Art. 8 – Inottemperanza ed intervento d'ufficio

1. La Polizia Municipale ha il compito di accertare l'ottemperanza all'Ordinanza del Sindaco; in caso di mancata osservanza dell'ordine dell'autorità comunale la Polizia Municipale provvederà a trasmettere gli atti alla competente autorità



- giudiziaria per l'accertamento delle responsabilità penali secondo la specifica di cui al successivo art. 10, co. 3., del presente regolamento.
2. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Sindaco, per mezzo dell'Ufficio tecnico dell'Area Lavori Pubblici, procede d'ufficio all'esecuzione degli interventi sostitutivi che, in base allo stato del procedimento, possono essere suddivisi in due diverse fattispecie:
    - installazione di idoneo ed efficace transennamento, ovvero sostituzione di quello già installato d'urgenza dal Comune;
    - esecuzione degli interventi di messa in sicurezza su progetto di un tecnico abilitato e con ditta specializzata all'uopo incaricati.Ricorrendo una delle due fattispecie, il Sindaco procede con l'emissione del provvedimento con il quale dispone l'avvio della procedura sostitutiva e l'esecuzione dei lavori in danno con l'indicazione dell'importo presunto degli stessi; l'importo definitivo verrà comunicato a consuntivo al termine dei lavori;
  3. Le spese dell'intervento sostitutivo restano a carico della proprietà inadempiente e recuperate anche coattivamente.
  4. Il proprietario/amministratore, o tecnico da lui delegato, rimane unico responsabile della gestione e manutenzione degli interventi provvisori eseguiti da parte del Comune fino all'eliminazione definitiva del pericolo;

### **CAPO III - ONERI E SANZIONI**

#### **Art. 9 – Oneri a carico dei proprietari**

1. Nel caso in cui il Comune deve intervenire per l'eliminazione del pericolo il proprietario o l'amministratore del condominio, sono tenuti a rimborsare alla Amm.ne Comunale le spese sostenute durante le varie fasi del procedimento, riguardanti il costo:
  - del personale intervenuto;
  - degli automezzi utilizzati;
  - dei materiali utilizzati;
  - dell'eventuale intervento sostitutivo.
2. Le tariffe relative ai rimborsi delle spese sostenute, saranno definite annualmente con delibera di Giunta Comunale nel contesto del tariffario dell'Ente;
3. Il versamento delle somme dovute dovrà essere effettuato dai soggetti interessati entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza sindacale. In caso di inottemperanza, l'ufficio comunale preposto si attiverà per il recupero delle spese, aumentate degli interessi legali.

#### **Art. 10 – sanzioni a carico dei proprietari**

1. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Sindaco provvederà alla irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i., calcolata ai sensi dell'art. 11 della legge 689/1981;



2. Resta altresì valida l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 30 e 31 del codice della strada;
3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 650 del C.P. al momento dell'avvio del procedimento per l'esecuzione dell'intervento in danno di cui all'art. 9, co. 3. del presente regolamento, conseguente all'inadempienza del proprietario/amministratore del bene.

## **CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 11 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge in vigore.

### **Art. 12 – Decorrenza applicazione**

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli interventi effettuati successivamente alla sua entrata in vigore.



## INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 – Campo di applicazione .....	2
Art. 2 – Responsabilità .....	2
Art. 3 – Interventi di messa in sicurezza .....	2
Art. 4 – Obblighi per i proprietari o amministratori .....	3
Art. 5 – Competenze del Comune .....	3
CAPO II - PROVVEDIMENTI SINDACALI	
Art. 6 – Provvedimento Sindacale (ordinanza) .....	4
Art. 7 – Occupazione di suolo pubblico .....	4
Art. 8 – Inottemperanza ed intervento d’ufficio .....	4
CAPO III - ONERI E SANZIONI	
Art. 9 – Oneri a carico dei proprietari .....	5
Art. 10 – Sanzioni a carico dei proprietari .....	5
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 11 – Disposizioni finali .....	6
Art. 12 – Decorrenza applicazione .....	6